

PS8438 - WELLNESS INNOVATION PROJECT-PANNOLINI NATURAÈ

Provvedimento n. 24438

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 luglio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Carla Rabitti Bedogni;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'articolo 23, comma 12-*quinquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTI i propri provvedimenti del 9 ottobre 2012, con i quali sono stati disposti gli accertamenti ispettivi, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi della società Wellness Innovation Project S.p.A. e del Consorzio Italiano Compostatori;

VISTI i propri provvedimenti del 13 febbraio e 27 marzo 2013, con i quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, sono state disposte proroghe del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Wellness Innovation Project S.p.A. (di seguito anche "WIP"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo, società di produzione e commercializzazione di prodotti igienici, tessuti, filati, materie prime per l'industria tessile, biancheria e tecnologie per la degradazione e lo smaltimento di rifiuti igienici e organici in genere. La società ha realizzato nel 2011 un fatturato pari a circa 2.098.000 euro, registrando perdite per circa 2.400 euro, ed è attualmente in stato di liquidazione, come da delibera assembleare del 12 febbraio 2013.

2. Consorzio Italiano Compostatori (di seguito anche "CIC"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo, consorzio, senza fini di lucro, che collabora con gli Enti pubblici preposti per legge a promuovere e perseguire la politica di riduzione dei rifiuti, l'attuazione della raccolta differenziata per la separazione, lavorazione, riciclaggio e valorizzazione delle biomasse e, in genere, delle frazioni organiche compostabili. Il Consorzio riunisce a livello nazionale imprese ed enti pubblici e privati produttori di *compost*¹ nonché altre organizzazioni che, pur non essendo produttori di *compost*, sono comunque interessate alle attività di compostaggio (produttori di macchine e attrezzature, di fertilizzanti, enti di ricerca, ecc.). Il Consorzio offre al mercato determinati servizi a titolo oneroso come, ad esempio, il rilascio della licenza di uso del marchio "*Compostabile CIC*". Nel 2011 ha realizzato un fatturato pari a circa 973.000 euro, registrando perdite per circa 1.600 euro.

3. Fater S.p.A. (di seguito, Fater), società che opera nel mercato italiano dei prodotti assorbenti per la persona, in qualità di segnalante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

4. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista WIP, consistente nella diffusione di messaggi pubblicitari incentrati sulla sostenibilità ambientale della propria linea di pannolini per l'infanzia "Naturaè", volti ad accreditare il prodotto come avente particolari caratteristiche di eco-compatibilità, anche attraverso l'utilizzo del marchio "*Compostabile CIC*" rilasciato dal Consorzio Italiano Compostatori.

5. In particolare, secondo una segnalazione pervenuta da parte della società concorrente Fater S.p.A. in data 17 luglio 2012² e informazioni acquisite d'ufficio in data 26 luglio 2012³, è emerso che la società WIP ha diffuso attraverso la confezione del prodotto e la sezione allo stesso dedicata del sito internet www.ecowip.it messaggi pubblicitari diretti:

¹ [Il compost è il risultato della decomposizione e dell'umidificazione di un misto di materie organiche (ad esempio scarti di cucina, residui di potatura) da parte di macro e microorganismi in condizioni particolari: presenza di ossigeno ed equilibrio tra gli elementi chimici nella materia coinvolta nella trasformazione. Il compost è utilizzato come fertilizzante in campo agronomico principalmente per conservare o migliorare le caratteristiche fisiche e l'attività biologica del suolo. Il CIC conta 110 Associati su circa 170 impianti di compostaggio industriale (cfr. doc. n. 54 di cui all'indice del fascicolo).]

² [Vd. doc. n. 1, e relativi allegati.]

³ [Vd. doc. n. 3, e relativi allegati.]

(i) a promuovere i pannolini per l'infanzia a marchio "Naturaè" come prodotto "biodegradabile compostabile". Tale claim è riportato nella parte frontale⁴ e posteriore della confezione del prodotto in abbinamento al marchio "Compostabile CIC". Analoghe informazioni sono state diffuse anche attraverso la sezione del sito internet www.ecowip.it dedicata al prodotto (a titolo esemplificativo: "Per la prima volta a livello europeo esiste un pannolino 100% biodegradabile e compostabile");

Immagine n.1_ fronte confezione pannolini "Naturaè" (taglia Junior)



(ii) a enfatizzare la caratteristica del pannolino reclamizzato di poter essere smaltito nei siti di compostaggio, e quindi, a monte, nella frazione organica dei rifiuti. Sul sito internet si legge: "i pannolini prodotti da WIP S.p.A., grazie all'ottenimento del Certificato di compostabilità possono essere assimilati alla frazione umida dei rifiuti", riducendo sostanzialmente i rifiuti indifferenziati e dando luogo a "compost di qualità"⁵;

(iii) a enfatizzare i vantaggi in termini di minori emissioni nocive derivante dalla produzione dei pannolini "Naturaè". Sul retro dell'imballaggio dei pannolini è riportato il claim: "-40% emissioni di CO2 rispetto ai pannolini convenzionali", mentre sul sito internet si legge: "Lo stabilimento WIP permette un risparmio di emissioni di CO2 del 40%" e "Nel 2011 gli ecobambini hanno contribuito a ridurre i gas serra di 209.000 Kg";

(iv) a enfatizzare i vantaggi di "riduzione dei costi sociali di smaltimento" che enti locali e famiglie possono ottenere grazie all'utilizzo dei pannolini prodotti da WIP (sul sito internet: "un risparmio di circa il 40%").

6. A fronte dei vantaggi ambientali ed economici prospettati da WIP, sul sito internet della società sono altresì menzionate Convenzioni con alcuni enti locali finalizzate all'acquisto o alla sovvenzione all'acquisto dei pannolini "Naturaè"⁶.

⁴ [Vd. successiva immagine n.1.]

⁵ [Cfr., tra gli altri, doc. n. 1.9 di cui all'indice del fascicolo. Nella sezione laterale del packaging con caratteri ridotti sono indicati i "suggerimenti per la raccolta differenziata" del pannolino, in base ai quali si deve procedere a "rimuovere le alette di chiusura e gettarle nel rifiuto indifferenziato" e a "gettare il pannolino in un sacchetto di bio-film o direttamente nella frazione organica dei rifiuti, se approvato dal vostro Comune", e l'avvertenza per cui "il pannolino NON è compostabile nella compostiera domestica".]

⁶ [A titolo esemplificativo: "I pannolini compostabili e i lavabili. Forlì li presenta ai neo e futuri genitori", "I pannolini compostabili di WIP nel Comune di Montemurlo. Nei nidi comunali saranno utilizzati solo pannolini ecologici", cfr. docc. nn. 1.10b e 1.11.]

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

Attività pre-istruttoria

7. In data 2 agosto 2012 è stata inviata alla società Wellness Innovation Project una richiesta di informazioni⁷ a cui la società ha dato riscontro con memoria e relative allegazioni documentali pervenute in data 16 agosto 2012⁸.

Attività istruttoria

8. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 9 ottobre 2012, è stato avviato il procedimento istruttorio n. PS/8438 nei confronti di Wellness Innovation Project e del Consorzio Italiano Compostatori **per possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), 22, comma 2, e 23, lettera d), del Codice del Consumo**⁹. Nell'adunanza del 9 ottobre 2012, inoltre, l'Autorità ha autorizzato accertamenti ispettivi presso le sedi di WIP e del CIC, svoltisi il successivo 16 ottobre 2012.

9. In data 29 ottobre e 6 novembre 2012 sono pervenute, rispettivamente per conto della società WIP e del CIC, memorie difensive di risposta alle richieste di informazioni di cui alla comunicazione di avvio del procedimento¹⁰.

10. In data 10 dicembre 2012 è stato acquisito agli atti del fascicolo ulteriore materiale relativo all'attività di certificazione svolta dal CIC¹¹.

11. In data 22 febbraio e 5 aprile 2013 sono stati trasmessi alle Parti i provvedimenti di proroga del termine di conclusione del procedimento assunti dall'Autorità nelle adunanze, rispettivamente, del 13 febbraio 2013¹² e 27 marzo 2013¹³.

12. In data 22 aprile 2013 si è svolta l'audizione dei legali rappresentanti di Wellness Innovation Project¹⁴.

13. In data 23 aprile 2013 è pervenuta la memoria conclusiva per conto della società Fater¹⁵.

14. In data 6 maggio 2013 si è svolta l'audizione dei legali rappresentanti del Consorzio Italiano Compostatori¹⁶.

15. In data 17 maggio 2013 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento¹⁷.

16. In data 29 maggio 2013 è pervenuta la memoria conclusiva per conto del CIC¹⁸.

17. In data 31 maggio 2013 è stata **inviata la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito anche "AGCOM")**, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo¹⁹.

2) Le evidenze acquisite

i. Il quadro normativo di riferimento

a) Compostabilità

18. I requisiti di compostabilità²⁰ sono disciplinati a livello comunitario e nazionale:

a) dalla Direttiva CE 94/62 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

b) dal d.lgs. n. 152/2006, recante norme in materia ambientale ("*Codice dell'ambiente*");

c) dalla norma europea armonizzata EN 13432:2002 e dal suo equivalente italiano UNI EN 13432;

d) dalla norma europea EN 14995:2007 e dal suo equivalente italiano UNI EN 14995.

19. La Direttiva CE 94/62 (e, in senso coerente, l'articolo 35 del d. lgs. n. 22/1997) definiscono un imballaggio: "*il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle*

⁷ [Vd. doc. n. 4.]

⁸ [Vd. doc. n. 5, e relativi allegati.]

⁹ [Vd. docc. nn. 8 e 9.]

¹⁰ [Vd. docc. nn. 24 e 28, e relativi allegati.]

¹¹ [Vd. doc. n. 31.]

¹² [Vd. docc. nn. 42, 43 e 44.]

¹³ [Vd. docc. nn. 45, 46 e 47.]

¹⁴ [Vd. doc. n. 50, e relativi allegati.]

¹⁵ [Vd. doc. n. 51, e relativi allegati.]

¹⁶ [Vd. doc. n. 54.]

¹⁷ [Vd. docc. nn. 57, 58 e 59.]

¹⁸ [Vd. doc. n. 62, e relativi allegati.]

¹⁹ [Vd. doc. n. 65.]

²⁰ [Per "compostabilità" si intende la capacità di una materiale organico di trasformarsi in compost mediante il processo di compostaggio. Tale processo sfrutta la biodegradabilità dei materiali organici di partenza per trasformarli in un prodotto finale che prende il nome di compost. Il compostaggio è la soluzione ideale per lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti urbani (detta anche "frazione umida").]

materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo".

20. La stessa Direttiva CE 94/62 definisce standard per minimizzare l'impatto degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio sull'ambiente, definendo a tal fine i requisiti essenziali che regolano la composizione, la riutilizzabilità e la recuperabilità degli imballaggi. La definizione dei requisiti essenziali di biodegradabilità e compostabilità degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio viene demandata dagli artt. 9 e 10 della Direttiva "alle pertinenti norme armonizzate" europee e nazionali.

21. La norma europea EN 13432:2002 "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi" è stata fissata dal Comitato europeo di normazione ("CEN") in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dalla Direttiva CE/94/62 e definisce nel dettaglio le caratteristiche che un imballaggio deve possedere per poter essere definito "compostabile"²¹. La norma è stata adottata in Italia dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione ("UNI") con la denominazione UNI EN 13432.

22. Secondo la norma EN 13432 le caratteristiche che un imballaggio compostabile deve possedere sono le seguenti:

- a) biodegradabilità, ossia conversione metabolica del materiale compostabile in anidride carbonica, con livello di accettazione pari al 90% da raggiungere entro sei mesi;
- b) disintegrabilità, cioè frammentazione e perdita di visibilità nel *compost* finale (assenza di contaminazione visiva);
- c) assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio;
- d) bassi livelli di metalli pesanti (al di sotto di valori massimi predefiniti) e assenza di effetti negativi sulla qualità del *compost*.

23. Successivamente, alla norma EN 13432, si è aggiunta la norma europea EN 14995:2007 "Materie plastiche – Valutazione della compostabilità – Schema di prova e specificazioni". Questa norma specifica i requisiti e le procedure per la determinazione della recuperabilità organica e compostabilità dei materiali plastici diversi dagli imballaggi, per i quali viene fatto specifico rimando alla EN 13432. La norma europea EN 14995 definisce caratteristiche del tutto identiche a quelle fissate dalla norma EN 13432 ed è stata adottata in Italia con la denominazione UNI EN 14995.

24. A livello nazionale, la Direttiva CE 94/62 è stata originariamente recepita nell'ordinamento con il d.lgs. n. 22/1997, successivamente abrogato e sostituito dal d.lgs. n. 152/2006, cd. "Codice dell'ambiente". Quest'ultimo disciplina la materia dei rifiuti di imballaggio al Titolo II della Parte IV (artt. 217-226). In particolare, l'articolo 218 comma 1 lett. o) del Codice, definisce il riciclaggio organico come "il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico".

b) *Biodegradabilità*

25. In merito al collegato concetto di biodegradabilità va evidenziato come non esista in sede scientifica una definizione univoca dello stesso, né le normative vigenti consentono di individuare con certezza una nozione di biodegradabilità alla quale fare riferimento in sede di comunicazioni commerciali²².

26. In senso lato, la biodegradabilità è una qualità intrinseca di alcuni materiali, per la quale essi si trasformano in anidride carbonica, acqua e biomassa cellulare in ragione di un processo naturale di decomposizione organica; una sostanza, in altri termini, si "biodegrada" nel momento in cui comincia quella azione di decomposizione, propria delle sostanze organiche, per mezzo dei microrganismi presenti in natura, in qualsiasi condizione tale sostanza si venga a trovare. L'arco temporale della biodegradazione è strettamente connesso a fattori quali temperatura, umidità, ossigenazione, concentrazione e tipologia di microrganismi che la sostanza incontra nel suo *iter* di biodegradazione.

27. La possibilità di "controllare" artificialmente tali parametri permette di aumentare la resa della biodegradazione, intesa nel senso della velocità di decomposizione. Questa condizione può essere definita "compostabilità", ovvero la possibilità di aumentare la velocità della degradazione biologica in regime di condizioni controllate che possono ottenersi in apposite strutture destinate a tale funzione. In un tale contesto logico il concetto di biodegradabilità diventa sinonimo di velocità di biodegradazione e coincide con il tempo di compostabilità previsto in un processo di compostaggio industriale, i cui parametri sono dettati a livello europeo dalle norme già citate (EN 13432 per gli imballaggi e EN 14995 per gli altri manufatti plastici).

²¹ [Lo standard UNI EN 13432 è stato elaborato per definire i materiali compatibili con il compostaggio industriale; il compostaggio domestico è un processo ben differente. Il compostaggio industriale avviene attraverso processi che permettono di lavorare grosse quantità (a partire da 20.000 ton./anno) e di accelerare il processo (5-6 mesi per ottenere il compost maturo). Il compostaggio domestico è una procedura utilizzata per gestire in proprio la frazione organica dei rifiuti solidi urbani, talora mediante l'utilizzo di una compostiera o composter, un contenitore atto a favorire l'ossigenazione e a conservare il calore durante l'inverno (con il compostaggio domestico generalmente si ottiene un compost maturo dopo 8-10 mesi).]

²² [Cfr. anche la consulenza tecnica dell'Istituto Superiore di Sanità resa nell'ambito del procedimento PB385 - ITALCOM-ECM BIODEGRADABILI, chiuso con provvedimento dell'Autorità n. 21942 del 22 dicembre 2010.]

28. La biodegradabilità – intesa come soglia di conversione metabolica del 90% del manufatto in 6 mesi - è, in ogni caso, condizione necessaria ma non sufficiente per la compostabilità, in quanto come visto è il primo di una serie di requisiti dettati dalle norme europee affinché un imballaggio o un materiale plastico possa essere definito compostabile.

c) *Rifiuto organico e compost di qualità*

29. Con riguardo infine alla nozione legislativa di rifiuto organico, la stessa è fornita nell'ordinamento nazionale dall'articolo 183, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 152/2006²³ già citato, che definisce tali i "rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato".

30. Collegata alla definizione di rifiuto organico è quella, sempre introdotta nell'ordinamento nazionale dal medesimo d.lgs. n. 205/2010, di "compost di qualità", che si ricava dal compostaggio dei rifiuti organici. L'articolo 183, comma 1 lett. ee), del medesimo d.lgs. n. 152/2006, definisce il "compost di qualità" quale "prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni"²⁴.

ii. Il processo di rilascio della certificazione di compostabilità da parte del Consorzio Italiano Compostatori²⁵

31. Il Consorzio Italiano Compostatori riunisce a livello nazionale imprese ed enti pubblici e privati produttori di compost nonché altre organizzazioni che, pur non essendo produttori di compost, sono comunque interessate alle attività di compostaggio (produttori di macchine e attrezzature, di fertilizzanti, enti di ricerca, ecc.).

32. Nell'ambito delle proprie attività di promozione della produzione e diffusione di materiali compostati, nel giugno del 2007 il Consorzio ha sviluppato un programma di certificazione volontaria in base al quale gli oggetti ottenuti a partire da polimeri biodegradabili e destinati ad essere riciclati mediante compostaggio possono essere individuati mediante il marchio di compostabilità "Compostabile CIC"²⁶ del Consorzio stesso.

33. Il CIC per la determinazione della compostabilità, ovvero della disintegrabilità su scala reale dei manufatti biodegradabili, fa riferimento ai parametri dettati dalla norma europea UNI EN 13432:2002 già citata, predisposta per gli imballaggi. Per ogni categoria di manufatto certificabile è inoltre predisposto un allegato tecnico che raccoglie nel dettaglio le procedure di verifica dei requisiti di compostabilità, le modalità di campionamento, il metodo per verificare la compostabilità nonché il sistema di audit previsto.

34. Il CIC ha precisato che "il Consorzio Italiano Compostatori e Certiquality hanno ritenuto di utilizzare lo standard tecnico UNI EN 13432:2002 come parametro di riferimento atto a definire la compostabilità di tutti i prodotti realizzati con materiali biodegradabili, in quanto esso è attualmente l'unico standard tecnico che riporta con sufficiente dettaglio l'indicazione di requisiti di compostabilità e uno schema di prova che, pur se riferiti ad una determinata tipologia specifica di prodotti, ossia gli imballaggi, sono tuttavia applicabili anche agli altri manufatti". "Trattandosi di norma tecnica non specifica per i prodotti diversi dagli imballaggi, a maggiore garanzia del sistema di compostaggio industriale, il CIC e Certiquality adottano inoltre documenti tecnici specifici per ogni categoria di prodotto. (...) "²⁷.

35. Il rilascio del marchio "Compostabile CIC" è programmato, gestito e amministrato dal Consorzio stesso in qualità di "Ente licenziante". La verifica dei requisiti di compostabilità/disintegrabilità stabiliti negli allegati tecnici è affidata ad un "Ente certificatore" accreditato SINCERT individuato dal CIC e specializzato nella certificazione dei sistemi di gestione aziendale²⁸.

36. Le aziende che vogliono ottenere tale attestazione per i propri prodotti fanno richiesta al Consorzio il quale avvia il procedimento necessario. In particolare, l'iter prevede una verifica prima documentale poi analitica delle materie prime utilizzate, fino all'accertamento successivo su scala reale dell'effettiva disintegrabilità del prodotto.

37. L'ente certificatore collabora con il CIC nel corso del processo eseguendo gli accessi presso l'azienda interessata e esaminando i dati dei test di disintegrabilità sui materiali, per poi comunicare al CIC l'esito delle prove effettuate. In caso di esito positivo il Consorzio provvede al rilascio della licenza d'uso del marchio "Compostabile CIC" e del relativo logo. L'ente certificatore garantisce anche le visite ispettive successive al rilascio del marchio e le attività di auditing previste.

²³ [Definizione introdotta nell'ordinamento italiano dal d.lgs. n. 205/2010 di recepimento della Direttiva 2008/98/CE.]

²⁴ [Il d.lgs. n. 75/2010 reca norme in materia di fertilizzanti e l'allegato 2 citato è relativo agli ammendanti.]

²⁵ [Cfr. "Assegnazione del marchio di compostabilità. Protocollo e Procedure di certificazione", Consorzio Italiano Compostatori, giugno 2007, doc. n. 28.2 di cui all'indice del fascicolo.]

²⁶ [Marchio registrato con n. MI 2006C484 e depositato il 14 luglio 2006.]

²⁷ [Memoria presentata in data 8 novembre 2012 (doc. n. 28 di cui all'indice del fascicolo, enfasi nel testo).]

²⁸ [La società di certificazione individuata dal CIC è la Certiquality S.r.l. - Istituto di Certificazione della Qualità, con sede a Milano.]

38. I costi per ottenere la certificazione di compostabilità sono correlati al numero di prodotti per i quali si richiede il marchio²⁹ ³⁰. Tra il CIC e l'azienda certificata viene stipulato un contratto che regola i rapporti tra i due soggetti in ordine al mantenimento del marchio, alle *royalties* e alle modalità di utilizzo del logo.

39. Nelle intenzioni del Consorzio il marchio "Compostabile CIC" è volto a favorire gli stessi soci del CIC garantendo la qualità degli *input* in ingresso negli impianti di compostaggio e di conseguenza la natura di "compost di qualità" dell'output prodotto³¹. Inoltre, con il marchio si mira a favorire il compostaggio come forma di riciclaggio incentivando la diffusione dei manufatti biodegradabili grazie alla riconoscibilità attraverso il marchio stesso³².

iii. La certificazione di compostabilità del pannolino prodotto da WIP e la composizione del pannolino

40. Il 1° ottobre 2011, la società WIP ha ottenuto dal CIC per i propri pannolini per l'infanzia a marchio "Naturaè" la certificazione di compostabilità in asserita conformità alla norma UNI EN 13432:2002. Nella stessa data il CIC e WIP hanno sottoscritto un accordo di licenza d'uso del marchio "Compostabile CIC" con cui, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte di WIP, il CIC ha concesso per quattro anni alla società licenza d'uso non esclusiva del suddetto marchio.

41. Come precedentemente indicato (cfr. par. 21) la norma in questione fa esclusivo riferimento agli imballaggi e non anche ad altri manufatti. Per i pannolini per l'infanzia non esistono standard tecnici di riferimento analoghi a tale norma.

42. Le evidenze raccolte mostrano come le parti del procedimento fossero consapevoli dell'arbitrarietà dell'estensione ai pannolini di una norma prevista per altri manufatti, quale la UNI EN 13432:2002, e riconoscessero (almeno per quanto riguarda la società WIP) i possibili rischi di insuccesso di una tale procedura.

43. Nel testo di una e-mail rinvenuta in sede ispettiva e inviata da un rappresentante della società WIP al CIC³³ si legge: "La norma cui tu fai riferimento è relativa agli IMBALLAGGI (ovvero spesso monoproducti) mentre questi non sono né definibili imballaggio né hanno le caratteristiche dell'imballaggio. Il pannolino è composto da 14 elementi diversi, gli assorbenti da 8. Quindi secondo me come ho sempre contestato al CIC, è un errore impostare una prova facendo riferimento ad una norma che fa riferimento ad un'altra categoria merceologica. Trattando un prodotto complesso (...) si va incontro ad un insuccesso sicuro."

44. La certificazione di compostabilità del pannolino prodotto da WIP, in assenza di una norma specifica, è stata rilasciata anche sulla base del documento tecnico DTP 46.05 "Requisiti per la certificazione e concessione del marchio 'Compostabile CIC' a pannolini, pannoloni, assorbenti e tamponi biodegradabili ai fini della raccolta differenziata", adottato dalla società terza che collabora con il CIC per supervisionare il processo di rilascio della certificazione e che ha il compito di verificare i requisiti di compostabilità stabiliti negli allegati tecnici³⁴.

45. La documentazione acquisita in sede di ispezione evidenzia peraltro che il documento tecnico precedentemente citato, del 14 giugno 2011, è stato adottato successivamente alla richiesta di attestazione di compostabilità del pannolino prodotto da WIP e successivamente all'effettuazione delle stesse prove tecniche per verificarne la compostabilità.

46. In particolare, l'iter di certificazione con il CIC per i pannolini prodotti da WIP era stato avviato già nel mese di dicembre 2010 da altra società, la Itex S.a.s., che aveva richiesto al CIC la licenza del marchio compostabile per i pannolini a marchio "Ecopiù" che intendeva commercializzare ma che non produceva direttamente, bensì che le venivano forniti da WIP³⁵. Successivamente, nel corso dell'anno 2011, la società Itex ha deciso di non dar seguito al proprio progetto di commercializzazione dei pannolini prodotti da WIP e quest'ultima si è sostituita nell'iter di attestazione di compostabilità avviato con il CIC³⁶. Il "test di disintegrità" effettuato sui pannolini prodotti da WIP è

²⁹ [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

³⁰ [I costi indicativi per la certificazione sono i seguenti (cfr. doc. n. 28.2 citato, p. 12): per 1 prodotto il costo IVA esclusa è pari a [3.000-7.000] euro, per 2 prodotti il costo unitario è pari a [2.000-6.000] euro, per 3 prodotti a [1.000-5.000] euro. Inoltre, è prevista per ciascun prodotto una royalty annuale di [1.000-3.000] euro. Il CIC si riserva un termine di 30 giorni dalla richiesta di certificazione per fornire all'azienda interessata un preventivo specifico indicante costi e tempi di esecuzione.]

³¹ ["Grazie al marchio, una volta divenuti scarti, i manufatti compostabili sono riconosciuti dai gestori degli impianti di compostaggio e avviati a trattamento per il recupero della sostanza organica. A tal riguardo è auspicabile che per questi materiali si venga a creare un canale preferenziale di conferimento presso gli impianti in virtù della totale compatibilità con il processo di compostaggio e della qualità dell'ammendante che ne deriva" (cfr. doc. n. 28.2 citato, p.8).]

³² ["Una delle finalità delle procedure messe in atto per la compostabilità dei manufatti si concretizza nella possibilità di fornire al consumatore un sistema di riconoscimento dei prodotti compostabili, concedendo all'azienda che ha superato le prove l'utilizzo del logo del marchio che dovrà essere visibile sui prodotti che hanno ottenuto la certificazione" (doc. cit., p. 12).]

³³ [Doc. n. 16.2 di cui all'indice del fascicolo, maiuscolo nel testo.]

³⁴ [Come già detto, la società che svolge tale ruolo è la Certiquality S.r.l. - Istituto di Certificazione della Qualità. Il documento tecnico citato è presente in diverse copie agli atti del fascicolo: doc. n. 5.2, 13.25, 16.9, 19.15 e 28.9 di cui all'indice.]

³⁵ [Cfr. doc. n. 16.6 di cui all'indice del fascicolo.]

³⁶ [Il 1° ottobre 2011 le due società hanno stipulato formale atto di cessione del marchio "Ecopiù" da Itex a WIP. Si noti che il marchio "Naturaè" fin qui considerato è il marchio con cui WIP ha connotato nel corso del 2012 il proprio pannolino ecologico già "Ecopiù".]

stato condotto per una durata complessiva di dodici settimane dal 3 febbraio 2011 al 28 aprile 2011, ad esito del campionamento effettuato in data 28 gennaio 2011³⁷.

47. La richiesta di certificazione presentata da WIP, pur successiva (27 giugno 2011), e culminata con l'ottenimento della certificazione e della licenza d'uso del marchio "Compostabile CIC" in data 1° ottobre 2011, si è quindi connotata come estensione della precedente procedura portata avanti dalla società Itex, senza che fossero effettuate ulteriori prove campionarie per la valutazione della disintegrabilità dei manufatti, ma facendo riferimento a quelle già effettuate.

48. Con riguardo alla composizione del pannolino, le evidenze istruttorie confermano la presenza di un quantitativo pari a circa il 15% di poliacrilato di sodio (SAP)³⁸, polimero di origine petrolchimica necessario a garantire assorbimento.

49. All'interno dello studio "Sintesi rapporto tecnico - Analisi del ciclo di vita (LCA) di biopannolini prodotti da WIP" citato, in merito alle caratteristiche di eco-compatibilità del pannolino si legge "(...)il risultato è un pannolino monouso composto per più del 75% da materie prime rinnovabili e compostabili" (enfasi aggiunta).

iv. I problemi sorti con le società di raccolta rifiuti e gli impianti di compostaggio

50. Dalle evidenze raccolte in corso di istruttoria è emerso che diverse società di raccolta e impianti di compostaggio non hanno accettato nelle proprie strutture i pannolini prodotti da WIP pur in presenza dell'attestazione di compostabilità rilasciata dal Consorzio Italiano Compostatori.

51. Lo stesso CIC, in risposta ad una richiesta di chiarimenti inviata in data 26 gennaio 2012 dalla società SESA – Società Estense Servizi Ambientali (azienda che si occupa, tra l'altro, della gestione di un impianto di compostaggio nella Provincia di Padova), ha emesso una nota riassuntiva in cui tenta di rispondere alle difficoltà interpretative sollevate dal gestore dell'impianto. Il CIC in sintesi afferma che: certamente i pannolini compostabili diventano "compost di qualità" e quindi "il loro trattamento negli impianti di compostaggio, se non espressamente escluso dall'operatore per motivi tecnici, è compatibile"; tuttavia "ad oggi non esiste un codice CER³⁹ dei pannolini biodegradabili/compostabili, pertanto esiste certamente una carenza nella normativa italiana, dovuta alla crescita di un settore in tempi rapidissimi. Le attribuzioni che si possono fare sono diverse (...). La criticità è che, con ogni probabilità, gli impianti di compostaggio non sono in grado di ritirare questi codici in quanto normalmente non tra i rifiuti autorizzati al recupero negli impianti di compostaggio (...) Riteniamo quindi che potrebbe essere utile modificare il regolamento comunale o consortile assimilando il rifiuto al codice organico (es. 20.01.08) autorizzando tale raccolta sul territorio, soprattutto se in via sperimentale."⁴⁰

52. Nel testo di un'e-mail inviata da un esponente di WIP al CIC il 5 aprile 2012, e rinvenuta in corso di ispezione, si legge: "(...)Le scrivo viste le pressanti richieste di informazioni e chiarimenti, soprattutto da parte delle aziende di smaltimento e degli enti locali, a proposito del processo di compostaggio dei pannolini compostabili prodotti da WIP. Per questo vorremmo chiedere se fosse possibile avere un documento in cui il CIC dichiara che gli impianti di compostaggio raggiungono temperature tali per cui si annulla il potenziale batterico che potrebbe essere conferito presso gli impianti"⁴¹.

53. In un comunicato stampa diffuso in data 29 giugno 2012 sul proprio sito internet la società ASIA – Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (società che si occupa della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana per i Comuni della Provincia di Trento), chiarisce l'impossibilità di conferire i pannolini nella frazione umida dei rifiuti nei seguenti termini: "La Provincia Autonoma di Trento, attraverso i servizi ambientali propri, sta lavorando da alcuni mesi assieme agli enti gestori preposti alla raccolta dei rifiuti per studiare il corretto trattamento di questi rifiuti. Innanzitutto è da precisare che, secondo la normativa vigente, i pannolini non possono assolutamente essere conferiti assieme all'umido domestico. (...) la Provincia ha iniziato la sperimentazione, presso un sito di smaltimento locale, per stabilire quale sia il tempo di biodegradazione di questi pannolini e per verificare se sono compatibili con il processo attuale degli impianti industriali in funzione. Solo dopo aver ricevuto l'esito di questa verifica, dovrà essere valutato quale potrà essere la loro modalità di raccolta, che sicuramente non potrà essere svolta congiuntamente all'umido domestico di cucina. (...) Pertanto, e fino a nuova comunicazione, anche i pannolini biocompostabili dovranno essere conferiti nel cassonetto per il secco residuo"⁴².

54. In uno scambio di e-mail tra un membro del comitato tecnico del CIC e un esponente di Aimag SpA (azienda che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti di 11 Comuni in provincia di Modena), dall'oggetto "Arrivano i pannolini

³⁷ [Cfr. doc. n. 19.6 di cui all'indice.]

³⁸ [Si veda, in primo luogo, lo studio "Sintesi rapporto tecnico - Analisi del ciclo di vita (LCA) di biopannolini prodotti da WIP" del 2011 dell'Università degli Studi di Milano Bicocca (doc. n. 1.18 di cui all'indice, disponibile anche sul sito internet www.ecowip.it sotto la voce "LCA assessment"), nonché le dichiarazioni acquisite dalla stessa società (cfr. docc. nn. 13 e 50 del fascicolo istruttorio). Si vedano infine le evidenze apportate dalla società segnalante (docc. nn. 1.19 e 51.1 di cui all'indice).]

³⁹ [I Codici CER ("Catalogo Europeo dei Rifiuti") sono delle sequenze numeriche di 6 cifre che consentono di identificare un rifiuto di norma in base al processo produttivo da cui è originato. I codici CER sono contenuti in un apposito elenco originariamente istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE.]

⁴⁰ [Doc. n. 13.41 di cui all'indice del fascicolo, sottolineature aggiunte.]

⁴¹ [Doc. n. 16.3 di cui all'indice del fascicolo.]

⁴² [Doc. n. 1.21 di cui all'indice del fascicolo, sottolineature aggiunte.]

biodegradabili che diventano compost (con certificazione)⁴³, l'esponente di Aimag esprime numerosi dubbi sulla possibilità di compostare i pannolini, ad esempio affermando che si "sposta sugli impianti il problema" e che "per certi rifiuti bisognerebbe accontentarsi di usare meno petrolio per produrli (...ammesso che sia vero...) ma non bisogna per forza pretendere di compostarli(...)". Dal canto suo il rappresentante del CIC si dice "assolutamente d'accordo" e afferma "(...)io sono il primo a sottoscrivere che ok per gli shoppers ma per altri manufatti sono molto dubbioso (e uso un termine equilibrato). Ok verificare la compostabilità ma passare il messaggio che tutto va al compostaggio sarebbe fuorviante (...)";

55. In un ulteriore scambio di e-mail avvenuto tra il 15 e il 19 febbraio 2012 tra esponenti di WIP e del CIC, rinvenuto nel corso dell'ispezione presso la sede tecnica del CIC in Brianza⁴⁴, un esponente di WIP afferma che "Occorre togliere il messaggio su come smaltire il pannolino (...) perché stanno nascendo problemi sullo smaltimento e quindi è necessario non spingere più di tanto da questo punto di vista" e si domanda "Che senso ha dire che il prodotto si può mettere con l'umido quando poi viene proibito all'utente finale dalle società locali di raccolta? (...) Ritengo sia giusto comunicarlo solo nelle zone in cui si è già verificato possa avvenire. Con la provincia di Trento, che è stata la prima a sollevare il problema, non riusciamo a venirne a capo. Dobbiamo trovare una soluzione all'interno delle regole già esistenti (...)". Il Direttore Generale del CIC risponde che il Consorzio non ha l'autorevolezza per poter risolvere la problematica ("Torno a ripetere che il nostro è un Consorzio volontario, che rappresenta gli impianti e in quanto tale può consigliare loro come agire nei confronti del problema, senza però obbligare nessuno e senza peso di fronte alla Legge. Il Marchio compostabile garantisce lo smaltimento del manufatto negli impianti, ma loro, se non vogliono, non hanno nessun obbligo a accettare uno specifico rifiuto"), pur proponendo il CIC come soggetto in grado di interloquire con le autorità preposte per tentare di risolvere la questione.

v. La quantificazione della riduzione delle emissioni di CO2 e dei costi di smaltimento per gli enti locali

56. Dalle risultanze istruttorie emerge che la documentazione a sostegno dell'ulteriore *claim* diffuso dalla società WIP in merito alle presunte minori emissioni nocive di gas serra derivanti dalla produzione dei pannolini "Naturaè" rispetto ai pannolini tradizionali, è costituita dallo studio "Sintesi rapporto tecnico - Analisi del ciclo di vita (LCA) di biopannolini prodotti da WIP" del 2011 dell'Università degli Studi di Milano Bicocca⁴⁵.

57. In particolare, lo studio, dichiarando di utilizzare la media dei dati relativi al ciclo produttivo seguito per la realizzazione delle due taglie maggiormente vendute di pannolini WIP ("midi" e "maxi", che costituiscono circa l'80% dei pannolini venduti sul totale⁴⁶) afferma che "Il CF (carbon footprint) totale di un pannolino prodotto da WIP è 0,09 kg CO2eq, inferiore rispetto a quello di un pannolino tradizionale, che è pari a circa 0,15 kg CO2eq (DEFRA, 2008⁴⁷)".

58. Moltiplicando la differenza di CF tra pannolini tradizionali e pannolini prodotti da WIP (pari a circa 0,06 kg CO2eq, secondo i dati precedenti) per il dato del consumo annuo di pannolini in Italia (circa 2 miliardi⁴⁸), WIP ottiene la quantificazione della riduzione annua di emissioni nocive spesa nei *claims* oggetto del procedimento, ovvero la quantificazione di tale riduzione nel 40% delle emissioni⁴⁹.

59. Quanto al collegato *claim* contenente la quantificazione della riduzione di emissioni nocive specificamente ipotizzata per l'anno 2011 ("Nel 2011 gli ecobambini hanno contribuito a ridurre i gas serra di 209.000 Kg"), le evidenze istruttorie suggeriscono che il calcolo è stato effettuato da WIP sulla base dei risultati del medesimo studio dell'Università di Milano Bicocca, moltiplicando il risparmio in termini di kg CO2eq ipotizzato per il singolo pannolino per il numero di pannolini "Naturaè" venduti nell'anno in questione⁵⁰.

⁴³ [Doc. n. 19.3 di cui all'indice del fascicolo.]

⁴⁴ [Doc. n. 19.10 di cui all'indice del fascicolo, sottolineature aggiunte.]

⁴⁵ [Doc. n. 1.18 di cui all'indice, già citato. Un'analisi di tipo LCA (Life Cycle Assessment) serve a quantificare gli impatti ambientali che si verificano durante l'intero ciclo di vita di un prodotto, utilizzando indicatori quali il c.d. "carbon footprint" (lett. "impronta di anidride carbonica") che misura la quantità di emissioni di CO2 o di gas climalteranti equivalenti generati durante il ciclo di vita del prodotto stesso. L'unità di misura di tale indicatore è il kg di c.d. "biossido di carbonio equivalente" indicato con il simbolo CO2eq. Il metodo per la redazione di uno studio LCA è disciplinato dalle norme internazionali ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006.]

⁴⁶ [Dato presumibilmente fornito dalla stessa WIP. Complessivamente i pannolini "Naturaè" sono disponibili in quattro differenti formati: "mini", "midi", "maxi" o "junior", contenenti rispettivamente 24, 22, 20 o 18 pannolini per pacco.]

⁴⁷ [Il riferimento citato come fonte per il dato sul CF di un pannolino tradizionale è l'analisi contenuta nel documento "An update lifecycle assessment study for disposable and reusable nappies", Department for Environment Food and Rural Affairs (DEFRA), UK, 2008 (doc. n. 1.24 di cui all'indice del fascicolo).]

⁴⁸ [Secondo dati che WIP dichiara essere di fonte CIC.]

⁴⁹ [In particolare, nel doc. n. 1.19 di cui all'indice si legge: "(...)La differenza di CO2 prodotta dal biopannolino rispetto a quello tradizionale è di 0,061 kg. Da questi dati si assume che, se ogni anno in Italia vengono immessi in atmosfera 300 milioni di kg di gas serra prodotti dai pannolini commerciali (2 miliardi pannolini x 0,15 kg CO2eq a pannolino, ndr), con i pannolini compostabili sarebbe possibile ottenere una riduzione pari a 122 milioni di kg di CO2 (178 milioni di CO2 contro i 300 attuali) - calcolo 2 miliardi x 0,089 kg CO2eq; 122 milioni è il 40% di 300 milioni, ndr -.]

⁵⁰ [Si può ipotizzare che si tratti del seguente calcolo: [120.000-180.000] pacchi venduti x 21 pannolini a pacco x 0,061 kg CO2eq secondo i dati di vendita forniti dalla società WIP in risposta alla richiesta di informazioni contenuta nel provvedimento di avvio (cfr. doc. n. 24.1 di cui all'indice del fascicolo). Il dato di vendita per l'anno 2011 fornito è espresso in realtà in pacchi di pannolini venduti, mentre è assente la ripartizione del dato di vendita in base alla tipologia di formato. L'ipotesi che la società abbia utilizzato per il calcolo un valore medio di 21 pannolini per pacco si formula per analogia dall'assunto contenuto nello studio realizzato dall'Università Bicocca

60. Nello studio LCA condotto sui pannolini di WIP citato si legge: *"Il presente studio viene realizzato al fine di eseguire un'analisi del ciclo di vita (LCA) sul ciclo del pannolino WIP e individuare i carichi ambientali associati all'approvvigionamento delle materie prime e alla produzione del pannolino stesso, escludendo, in questa prima fase, le sue fasi d'uso e di smaltimento"* (par. 1.1: Obiettivo dello studio e inquadramento). Analogamente nel par. 2.2 (Confini del sistema) si afferma: *"Lo studio è del tipo cradle to gate ed esclude le fasi di distribuzione, uso e smaltimento"* (enfasi aggiunta). Allo stato delle risultanze istruttorie non risulta che siano stati condotti studi successivi volti a ricomprendere le fasi finali del ciclo di vita escluse dall'analisi.

61. Si anticipa sin d'ora che lo studio DEFRA citato quale fonte per il calcolo dell'impronta di carbonio del pannolino tradizionale al contrario tiene conto anche delle emissioni relative alla fase di fine vita del prodotto (distribuzione, uso e smaltimento)⁵¹.

62. Per quanto riguarda, infine, la quantificazione dei risparmi economici in termini di riduzione dei costi sociali di smaltimento conseguibili da enti locali e famiglie con l'utilizzo del pannolino prodotto da WIP, anch'essa enfatizzata nei *claims* pubblicitari oggetto del procedimento, da numerose evidenze istruttorie si evince che il calcolo è stato effettuato partendo dall'assunto che il pannolino WIP venga smaltito congiuntamente alla frazione umida dei rifiuti. Partendo da questo assunto, la società confronta i dati relativi ai costi medi di smaltimento dei rifiuti organici con quelli medi di smaltimento dei rifiuti tradizionali.

63. In particolare, nella documentazione acquisita in sede di ispezione, si legge al riguardo che *"(...) il conferimento del pannolino nell'umido anziché nella frazione secca, comporterebbe una riduzione dei costi sociali di smaltimento; per gli enti locali si prospetterebbe la possibilità di ottenere un risparmio del 40%. Infatti, se lo smaltimento del rifiuto organico ha un costo che varia dai 50 agli 80€ per tonnellata, quello dei rifiuti indifferenziati va dai 130 ai 200€"* e che *"il risparmio si potrebbe riflettere direttamente sulle famiglie"*⁵².

vi. Diffusione e durata della pratica commerciale

64. Dalla documentazione in atti risulta che i *claim* in esame sono stati utilizzati sulla confezione dei pannolini "Naturaè" non prima dell'ottobre 2011, momento dell'ottenimento della certificazione di compostabilità da parte del CIC. A questo riguardo, dagli elementi acquisiti risulta che lo stesso Consorzio era stato informato dalla società WIP del *packaging* dei pannolini compostabili predisposto a valle dell'ottenimento dell'attestazione di compostabilità da parte del CIC (e conseguentemente della licenza d'uso del marchio "Compostabile CIC" e del relativo logo), al fine di approvazione in merito alla grafica predisposta e alle informazioni riportate sul *packaging* stesso⁵³.

65. Secondo le dichiarazioni di WIP, in particolare, l'inizio della commercializzazione dei pannolini con il *packaging* preso in considerazione nell'atto di avvio risalirebbe al marzo 2012, momento nel quale altresì la società ha diffuso le informazioni promozionali di cui al presente procedimento sul proprio sito *internet*⁵⁴.

66. I pannolini "Naturaè" sono stati distribuiti attraverso: (i) GDO (Conad, Magazzini Gabrielli); (ii) grandi puericulture (Prenatal, Toys Center); (iii) farmacie; (iv) negozi biologici (Natura Si) e (v) gruppi di acquisto solidali⁵⁵.

67. Per quanto concerne la durata complessiva della pratica, è opportuno menzionare che nel corso dell'audizione tenutasi il 22 aprile 2013, i rappresentanti di WIP hanno dichiarato che la gestione attuale, dovuta allo stato di liquidazione in cui versa la società a partire da febbraio 2013, prevede un'attività di commercializzazione limitata all'evasione degli ordinativi in essere mediante svuotamento dei magazzini mentre le attività produttive sono ferme.

68. Relativamente al sito *internet*, invece, le affermazioni ambientali in esame risultano al momento dell'adozione del presente provvedimento ancora presenti sul sito *internet* www.ecowip.it, mentre il sito www.ecowip.com risulta in manutenzione.

69. Per quanto riguarda la diffusione del pannolino WIP mediante accordi o protocolli di intesa con enti locali, le evidenze istruttorie attestano rapporti con circa 15 enti locali (per lo più Comuni) localizzati soprattutto nell'area Centro-Nord del Paese⁵⁶.

più volte citato, nel quale si afferma che è stata presa in considerazione una media delle informazioni relative ai formati "midi" e "maxi", contenenti rispettivamente 22 e 20 pannolini per pacco. Si precisa che WIP non ha mai risposto nelle proprie memorie all'obiezione circa la fondatezza della quantificazione delle minori emissioni nocive di gas serra derivanti dalla produzione dei pannolini "Naturaè" mossa nell'atto di avvio del procedimento.]

⁵¹ [Si veda il par. 1.2 ("Product systems and system boundaries") del documento citato, nel quale si afferma: "The nappy systems assessed included all life cycle stages. All energy and materials used were traced back to the extraction of resources. Emissions from each life cycle stage were quantified. Waste management and waste water treatment processes and their environmental releases were included".]

⁵² [Si vedano, tra gli altri, i docc. nn. 13.44 e 13.45 di cui all'indice del fascicolo.]

⁵³ [Vd. docc. nn. 13.37 e 19.2 di cui all'indice.]

⁵⁴ [Vd. doc. n. 24 di cui all'indice del fascicolo.]

⁵⁵ [Cfr. docc. nn. 13 e 24 di cui all'indice.]

⁵⁶ [Vd. doc. n. 13.29.]

3) Le argomentazioni dei professionisti

A. Le argomentazioni difensive di Wellness Innovation Project

70. WIP ha in sintesi rappresentato⁵⁷ che:

i) la certificazione di compostabilità e la licenza d'uso del marchio "Compostabile CIC" sarebbero stati ottenuti a seguito di formale procedura rispettando tutte le fasi dell'iter predisposto dal CIC;

ii) la norma UNI EN 13432:2002, utilizzata per la valutazione del requisito della compostabilità dei pannolini, sarebbe in realtà l'unico e più autorevole standard tecnico in Europa che, sebbene creato per gli imballaggi, sarebbe possibile utilizzare per la valutazione di compostabilità di qualsiasi manufatto;

iii) in merito alla composizione del pannolino e specificamente alla presenza del SAP, lo stesso sarebbe compostabile in ragione dell'utilizzazione del poliacrilato di sodio in quantità minore rispetto ai pannolini tradizionali, elemento che consentirebbe in fase di smaltimento ai batteri di dissociare il SAP stesso ottenendo residui tali da non alterare il processo di compostabilità⁵⁸;

iv) i problemi con gli impianti di compostaggio si sarebbero progressivamente risolti nel corso degli ultimi mesi e attualmente gli impianti in massima parte accetterebbero tra i rifiuti da trattare anche i pannolini prodotti da WIP; per i pochi impianti che ancora ad oggi non ritirino gli stessi, ciò dipenderebbe da vincoli tecnici delle loro strutture piuttosto che da perplessità o difficoltà inerenti le caratteristiche intrinseche dei pannolini;

v) in merito ai rapporti con gli enti locali, gli stessi si sarebbero sostanziati in meri protocolli di intesa che non avrebbero avuto seguito in nessun contratto di fornitura di pannolini da parte della società agli enti stessi.

Nel corso dell'audizione tenutasi il 22 aprile 2013⁵⁹, WIP ha nuovamente sottolineato la propria buona fede nella spendita di un vanto ecologico certificato da un soggetto terzo qualificato come il CIC che, a fronte dell'esistenza di un vuoto nel quadro normativo di riferimento, potesse nondimeno attestare l'innovatività del pannolino "Naturæ". La società ha al tempo stesso dichiarato la propria più ampia disponibilità a riformulare l'impianto comunicativo nei confronti del consumatore, sia sul sito *internet* che sul *packaging* del pannolino, in base alle indicazioni che dovessero emergere ad esito del presente procedimento⁶⁰.

B. Le argomentazioni difensive del Consorzio Italiano Compostatori

71. Il CIC ha in sintesi sottolineato, sia nelle proprie memorie⁶¹ sia nel corso dell'audizione tenutasi il 6 maggio 2013⁶², che:

i) in qualità di Consorzio di impianti di compostaggio ha tutto l'interesse alla tutela del processo di creazione di *compost* di qualità da parte degli impianti stessi e dell'effettiva idoneità ad essere compostati degli *input* che vengono conferiti nel processo; inoltre, il Consorzio non ha alcuno scopo di lucro, elemento che trova conferma nell'assoluta esiguità dei ricavi percepiti e dei costi sostenuti per la certificazione e rilascio del marchio "Compostabile CIC" alla società WIP;

ii) in merito alla procedura seguita per il rilascio della certificazione di compostabilità, parte della responsabilità ricadrebbe su Certiquality che ha rilasciato la certificazione, mentre il proprio ruolo sarebbe limitato al rilascio di un marchio e di una relativa licenza d'uso in base alla predetta certificazione;

iii) in presenza di una evidente e grave lacuna normativa, congiuntamente a Certiquality ha ritenuto di utilizzare in via analogica lo standard tecnico UNI EN 13432:2002 come parametro di riferimento atto a definire la compostabilità di tutti i prodotti realizzati a partire da polimeri biodegradabili: si tratta attualmente dell'unico standard tecnico che riporta con sufficiente dettaglio l'indicazione di requisiti di compostabilità e uno schema di prova che, pur se riferiti agli imballaggi, sarebbero tuttavia applicabili anche agli altri manufatti. I documenti tecnici specifici per ogni categoria di prodotto adottati congiuntamente a Certiquality⁶³ varrebbero quale maggior garanzia del sistema di compostaggio industriale proprio in relazione al fatto che la norma di riferimento non ha natura specifica per i prodotti diversi dagli imballaggi;

iv) in merito alla composizione del pannolino e in particolare alla presenza del SAP al suo interno, molti materiali in bioplastica avrebbero al loro interno polimeri di origine petrolchimica, e ciò tuttavia non impedirebbe agli stessi di biodegradarsi nei tempi prescritti dalla UNI EN 13432:2002. Ai fini della immissione nel processo di compostaggio industriale, infatti, non rilevarebbe la composizione a monte del prodotto (il c.d. "inizio vita" o "*beginning of life*"),

⁵⁷ [Vd. docc. nn. 5 e 50 di cui all'indice del fascicolo, e relativi allegati.]

⁵⁸ [Cfr. doc. n. 13 di cui all'indice (verbale di accertamento ispettivo).]

⁵⁹ [Cfr. in particolare il verbale di audizione (doc. n. 50).]

⁶⁰ [La società ha invero dichiarato in corso di audizione che avrebbe presentato prima del termine di conclusione della fase istruttoria una proposta di modifica delle proprie comunicazioni pubblicitarie, che in parte sarebbe già stata posta in essere, in modo da veicolare correttamente al consumatore le informazioni circa le caratteristiche ambientali del proprio prodotto, ma tale intendimento non ha avuto seguito.]

⁶¹ [Docc. nn. 28 e 62 di cui all'indice del fascicolo, e relativi allegati.]

⁶² [Cfr. verbale di audizione (doc. n. 54).]

⁶³ [Quali il più volte citato documento tecnico DT 46.05 "Requisiti per la certificazione e concessione del marchio 'Compostabile CIC' a pannolini, pannolini, assorbenti e tamponi biodegradabili ai fini della raccolta differenziata".]

quanto il fatto che alla fine del suo impiego (il c.d. "fine vita" o "end of life") esso possa essere sottoposto al processo di compostaggio rispettando i requisiti previsti dalla norma citata;

v) il Consorzio risulterebbe comunque estraneo alle dichiarazioni riportate da WIP sul proprio sito *web* e sulle confezioni dei pannolini "Naturaè" per pubblicizzarne le caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità oggetto del presente procedimento: il certificato rilasciato avrebbe un significato tecnico oggettivo ovvero relativo alla astratta idoneità del prodotto ad essere compostato e non esprimerebbe alcuna garanzia più ampia di compatibilità ambientale del prodotto, né tantomeno varrebbe a garantire che il Comune nel quale il pannolino viene acquistato si sia attivato per effettuare una raccolta differenziata di quel prodotto o che gli impianti di compostaggio si siano attivati per riceverlo;

vi) quanti più pannolini compostabili venissero utilizzati, tanto maggiore sarebbe l'interesse degli impianti di compostaggio di dotarsi del relativo codice CER, perché solo grosse quantità di materiali/manufatti in entrata giustificerebbero dal punto di vista economico l'ottenimento dell'autorizzazione per il trattamento di nuovi codici;

vii) i singoli impianti decidono autonomamente di accettare o non accettare determinate categorie merceologiche anche per ragioni proprie di carattere tecnico, quali ad esempio la presenza di strumenti di vaglio iniziale che in termini di processo industriale ovvero anche dimensionali non consentano l'accettazione di prodotti quale il pannolino prodotto da WIP. Alcuni tra i più importanti impianti di compostaggio in Italia, in ogni caso, da tempo accoglierebbero e tratterebbero nelle proprie strutture i pannolini biodegradabili e compostabili prodotti da WIP.

72. Infine, nonostante il convincimento circa la legittimità del proprio operato, il CIC ha dichiarato di aver cautelativamente sospeso, in attesa delle decisioni dell'Autorità, le proprie attività di certificazione di compostabilità per prodotti diversi dagli imballaggi, e di aver inviato alla società WIP e alle altre società interessate una dichiarazione nella quale ribadisce che il marchio "*Compostabile CIC*" attesta esclusivamente la compostabilità del manufatto, ma non impegna in alcun modo i Consorziati CIC ad accettare lo stesso manufatto nei propri impianti. Il CIC ha evidenziato altresì alle società interessate la necessità di integrare i termini dell'Accordo di Licenza d'Uso del Marchio "*Compostabile CIC*" in modo tale che le società stesse si impegnino ad utilizzare con estrema cautela le comunicazioni verso l'esterno relative al "fine vita" del materiale, soprattutto in territori laddove le criticità sono più rilevanti, informando in modo chiaro l'acquirente del contenuto e dei limiti di estensione del Marchio "*Compostabile CIC*".

C. Le argomentazioni di Fater

73. Le memorie depositate in atti dalla società segnalante sono dirette a evidenziare la pretesa scorrettezza dei messaggi pubblicitari diffusi dalla società concorrente Wellness Innovation Project sulla confezione dei pannolini per l'infanzia a marchio "Naturaè" e sul sito *internet* (www.ecowip.com), specificamente con riferimento alle caratteristiche "compostabile" e "biodegradabile"⁶⁴, per i seguenti motivi:

i) tra i materiali che compongono i pannolini di WIP, oltre alle fibre naturali, sarebbe comunque presente, per una componente pari a circa il 18%, il poliacrilato di sodio (SAP), polimero di origine petrolchimica non biodegradabile e, di conseguenza, neppure compostabile, che renderebbe i pannolini nel loro complesso non conferibili nella frazione umida della raccolta differenziata⁶⁵ (cfr. allegazione di un parere *pro veritate*, commissionato a un legale esterno ed esperto in questioni ambientali⁶⁶);

ii) la norma di certificazione ambientale UNI EN 13432:2002, a cui fa riferimento la certificazione CIC, riguarda unicamente gli imballaggi e i materiali da imballaggio e non anche altri manufatti come i pannolini: per questo prodotto, non esistendo uno standard tecnico per valutarne la compostabilità, non sarebbe possibile applicare standard tecnici concepiti per altri materiali e/o prodotti;

iii) trattando il pannolino negli impianti insieme alla frazione umida dei rifiuti si rischierebbe la grave conseguenza di commercializzare come fertilizzante un prodotto inquinante e non sicuro per la salute umana nell'ipotesi che lo stesso *compost* fosse impiegato nella catena alimentare;

iv) in merito al *claim* inerente la presunta riduzione del quantitativo di emissioni di CO₂ rispetto ai pannolini tradizionali, Fater afferma che lo studio pubblicato sul sito *internet* della società a supporto di tali affermazioni⁶⁷ non sarebbe stato redatto nel rispetto di tutte le specifiche disposizioni previste a livello internazionale per effettuare analisi comparative attraverso studi LCA, in particolare sotto il profilo dell'approccio metodologico, poiché non terrebbe

⁶⁴ [Vd. docc. nn. 1 e 51, e relativi allegati.]

⁶⁵ [Fater allega a sostegno delle proprie affermazioni un rapporto di prova del marzo 2013 commissionato ad una società esterna dal quale emergerebbe che la biodegradabilità del campione testato dopo 180 giorni fallirebbe inequivocabilmente i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 13432:2002 (cfr. docc. nn. 51.1 e 51.2 di cui all'indice).]

⁶⁶ [Nel parere si sottolinea come dai pannolini, indipendentemente dai componenti utilizzati per la loro fabbricazione, non potrebbe derivare compost di qualità perché la normativa di riferimento definirebbe come compost di qualità solo il prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici e nella definizione di rifiuti organici non sarebbero compresi i pannolini. Cfr. doc. n. 1.20 di cui all'indice ("Parere in ordine alla possibilità o meno di introdurre i c.d. "pannolini biodegradabili nella frazione organica dei rifiuti solidi urbani", marzo 2012).]

⁶⁷ [Il riferimento è al già citato "Sintesi rapporto tecnico - Analisi del ciclo di vita (LCA) di biopannolini prodotti da WIP" del 2011 dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, doc. n. 1.18 di cui all'indice.]

conto di tutte le fasi del ciclo di vita del pannolino ma escluderebbe dall'analisi le fasi di distribuzione, uso e smaltimento del medesimo⁶⁸.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

74. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a mezzo *internet*, in data 31 maggio 2013 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

75. Con parere pervenuto in data 2 luglio 2013, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), 22, comma 2, e 23, lettera d) del Codice del Consumo⁶⁹.

76. In particolare, l'AGCOM ha rilevato che:

i) la società WIP nel reclamizzare il prodotto in questione, avuto riguardo ai diversi mezzi e metodi di diffusione impiegati per la pratica commerciale in oggetto, ricorre all'utilizzo di "*green claim*" enfatizzando le caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità del prodotto, in virtù delle quali lo stesso risulta, nel suo genere, "*primo al mondo*";

ii) a sostegno delle declamate caratteristiche, viene vantato l'ottenimento del Certificato di compostabilità del Consorzio Italiano Compostatori che, al riguardo, riconosce la mancanza di uno standard tecnico ai fini della verifica della compostabilità di prodotti diversi dagli imballaggi e, a procedimento avviato, invita la società WIP "*ad utilizzare con estrema cautela la comunicazione verso l'esterno relativa al 'fine vita' del materiale, informando in modo chiaro ed evidente l'acquirente del contenuto e dei limiti di estensione del Marchio 'Compostabile CIC'*";

iii) le caratteristiche principali del prodotto in questione, per quanto accompagnate dalla certificazione di compostabilità rilasciata dal CIC, non risultano scientificamente provate e, conseguentemente, le asserzioni ambientali utilizzate nella campagna pubblicitaria della società WIP non appaiono rispondenti alle indicazioni generali sviluppate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per quanto concerne l'utilizzo, nel caso *de quo*, di dichiarazioni che, nella loro assoluta categoricità, non raggiungono l'obiettivo di garantire asserzioni ambientali veritiere, chiare e non fuorvianti;

iv) nella campagna pubblicitaria posta in essere dalla società WIP risulta fondamentale il coinvolgimento degli Enti pubblici locali, i cui rappresentanti assurgono al ruolo non solo di inconsapevoli *testimonial* del prodotto in questione, ma anche di patrocinatori e sostenitori della sua utilità sociale, prima ancora che della sua utilità oggettiva.

77. Pertanto, l'AGCOM ha ritenuto che l'attività di comunicazione posta in essere in relazione al pannolino "Naturaè", nella sua presentazione complessiva, appare riconducibile alla tecnica di "*greenwashing*", e che la pratica commerciale deve ritenersi idonea ad indurre in errore i consumatori ai quali è rivolta, o da essa raggiunti, ed in particolare quei soggetti sensibili ai temi della eco-sostenibilità ambientale e del risparmio economico, e che, pertanto, a causa della sua ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

78. Il procedimento in esame è diretto a verificare la correttezza dell'utilizzo a fini pubblicitari di asserzioni ambientali volontarie riguardanti la pretesa biodegradabilità e compostabilità dei pannolini "Naturaè" prodotti dalla società Wellness Innovation Project, anche attraverso la spendita del marchio "*Compostabile CIC*" rilasciato dal Consorzio Italiano Compostatori, nonché di ulteriori asserzioni ambientali volontarie riguardanti la pretesa riduzione di emissioni di CO₂ e di spesa da parte di enti locali e famiglie direttamente collegate alla produzione e utilizzo dei pannolini "Naturaè" rispetto ai pannolini convenzionali.

79. L'oggetto del procedimento attiene, quindi, alla delicata tematica dei c.d. *claim* ambientali o verdi (detti anche *green claims* o *environmental claims*) e, in generale, dei c.d. strumenti di *green marketing*, diretti a suggerire o, comunque, a lasciar intendere o anche solo a evocare il minore o ridotto impatto ambientale del prodotto o servizio offerto che sono sempre più un importante strumento pubblicitario in grado di orientare significativamente le scelte di acquisto dei consumatori, sfruttando la loro accresciuta sensibilità verso le problematiche ambientali. Proprio la sensibilità ambientale dei consumatori ha, infatti, indotto numerosi professionisti a conferire sempre maggior risalto, nella pianificazione delle proprie campagne pubblicitarie, alle caratteristiche di compatibilità ambientale dei prodotti o servizi offerti.

80. Per tale caratteristica dei *claim* cd. verdi, deve ritenersi che sia onere informativo minimo imprescindibile a carico dei professionisti che intendono utilizzare tali vanti nelle proprie politiche di *marketing*, quello di presentarli in modo chiaro, veritiero, accurato, non ambiguo né ingannevole (cfr. Linee Guida Commissione, della Camera di

⁶⁸ [I dati risultanti non sarebbero quindi confrontabili con i dati disponibili per i pannolini tradizionali elaborati dall'agenzia inglese DEFRA, la quale ha invece tenuto conto nella propria analisi anche del "fine vita" del pannolino. Inoltre il pannolino WIP, al contrario di quanto sostenuto nello studio più volte citato, avrebbe in realtà un maggior impatto ambientale rispetto ai pannolini convenzionali in quanto ben più pesante di questi ultimi.]

⁶⁹ [Vd. doc. n. 66 di cui all'indice del fascicolo.]

commercio internazionale, OCSE⁷⁰). Per queste ragioni il Consiglio dell'Unione europea, nelle conclusioni adottate in merito al Piano d'azione sulla produzione e consumo sostenibili adottato dalla Commissione nel luglio 2008, ha invitato gli Stati membri a implementare correttamente la direttiva sulle pratiche commerciali scorrette con riguardo ai c.d. *claim* ambientali e ha, del pari, invitato la Commissione Europea a includere tali *claim* in tutte le future linee guida sull'applicazione della direttiva stessa.

81. Senza in alcun modo limitare l'impegno delle imprese finalizzato ad una maggiore sostenibilità ambientale della propria attività industriale e dei propri beni e servizi occorre, quindi, che le asserzioni ambientali c.d. volontarie, utilizzate per accreditare presso i consumatori la propria immagine "verde" in modo da orientarne le scelte di acquisto, siano trasmesse in modo chiaro, veritiero e fondato su metodi di valutazione certi e verificabili.

82. Prima di esaminare la correttezza dei vantii ambientali oggetto del procedimento, occorre individuare la responsabilità per la pratica in esame in capo al CIC. Il Consorzio ha rilasciato a WIP una certificazione volontaria di compostabilità, il cui marchio era destinato ad essere apposto sui prodotti finiti ed utilizzato da WIP per la sua campagna promozionale: si tratta del soggetto responsabile della procedura di assegnazione del marchio "Compostabile CIC", che sovrintende all'intero processo e gestisce i rapporti con le aziende che richiedono la certificazione, come nel caso della vicenda *de quo* con la società WIP. Le evidenze istruttorie hanno mostrato peraltro come lo stesso Consorzio sia stato continuamente in contatto con la società e, almeno per quanto riguarda il *packaging* dei pannolini, sia stato informato per approvazione in merito alla grafica predisposta e alle informazioni riportate sul *packaging* stesso.

83. Non può invece accogliersi l'eccezione relativa al mancato coinvolgimento dell'ente di certificazione Certiquality. Dalle evidenze istruttorie, infatti, emerge chiaramente come il ruolo di tale ente sia secondario e accessorio, quale soggetto accreditato in grado di supportare il CIC nel processo di certificazione, come specificato nel documento "Assegnazione del marchio di compostabilità. Protocollo e Procedure di certificazione" precedentemente citato⁷¹.

84. Ciò premesso, la complessiva scorrettezza delle asserzioni ambientali volontarie spese riguardo ai pannolini "Naturaè" è di seguito valutata con specifico riferimento ai singoli profili vantati, suddivisi in due gruppi logici: *i. biodegradabilità, compostabilità e assimilabilità alla frazione organica dei rifiuti dei pannolini e ii. quantificazione dei vantaggi ambientali ed economici associati alla produzione e all'utilizzo degli stessi in luogo dei pannolini tradizionali.*

i. Biodegradabilità, compostabilità e assimilabilità alla frazione organica dei rifiuti

85. La società WIP ha presentato i propri pannolini "Naturaè" evidenziandone la caratteristica di essere "compostabili", caratteristica innovativa per un prodotto di tale categoria merceologica. Tale aspetto è stato indicato sul *packaging* del prodotto, nelle proprie comunicazioni commerciali, e sul sito *internet* della società, a seguito dell'ottenimento della licenza d'uso del marchio "Compostabile CIC" da parte del Consorzio Italiano Compostatori, marchio parimenti riportato sulla confezione.

86. Al riguardo, rileva la circostanza per cui la norma UNI EN 13432 sulla base della quale il CIC ha concesso la certificazione citata fa esclusivo riferimento agli imballaggi e non anche ad altri manufatti. Diversamente, per i pannolini per l'infanzia non esistono standard tecnici di riferimento analoghi a tale norma.

87. L'estensione condotta dal CIC per valutare e certificare quali compostabili manufatti diversi dagli imballaggi e dai materiali plastici e in particolare il pannolino "Naturaè" non appare corretta, in quanto trattasi di prodotto appartenente ad altra categoria merceologica, complesso e con una specifica destinazione ovvero utilizzato per raccogliere materiale organico, quindi incidente su una diversa filiera di trattamento e recupero.

88. Tale assimilazione del pannolino agli imballaggi è stata effettuata con la piena consapevolezza da parte del Consorzio e della stessa WIP circa l'applicazione di uno standard tecnico diverso. Numerosi documenti acquisiti dimostrano infatti come le parti del procedimento fossero del tutto consapevoli della difficoltà e arbitrarietà dell'estensione di una norma tecnica relativa alla compostabilità degli imballaggi, quale la UNI EN 13432:2002, a prodotti di natura e composizione diversa, quali i pannolini, avendo anche dibattuto circa l'opportunità di fare riferimento alla stessa nell'interlocuzione avvenuta nella fase preliminare dell'iter di certificazione.

89. Lo stesso DT 46.05 ("Requisiti per la certificazione e concessione del marchio 'Compostabile CIC' a pannolini, pannoloni, assorbenti e tamponi biodegradabili ai fini della raccolta differenziata"), è emerso essere stato predisposto successivamente alla richiesta di attestazione di compostabilità del pannolino WIP, e successivamente all'effettuazione delle stesse prove tecniche sul prodotto⁷².

⁷⁰ [Vd., in particolare: paragrafo n. 2.5 "misleading environmental claims" del documento "Commission staff working document. Guidance on the implementation/application of directive 2005/29/CE on unfair commercial practices", Bruxelles, 2009; Commissione europea "Linee guida per effettuare e valutare le asserzioni ambientali", dicembre 2000; Commissione della Camera di commercio internazionale, "Framework for responsible environmental marketing communication", luglio 2011 e "Code consolidé sur les pratiques de publicité et de communication commerciale", capitolo "E" relativo alle "Allégations environnementales dans la communication commerciale" (documenti pubblicati sul sito internet dell'ICC, www.iccwbo.org) e OCSE, "Environmental claims. Finding and conclusions of the OECD Committee on Consumer Policy", marzo 2011 (pubblicato sul sito internet dell'OCSE, www.oecd.org). Cfr. anche il recentissimo libro verde della Commissione europea "Una strategia europea per i rifiuti di plastica nell'ambiente", COM (2013) 123 final del 7 marzo 2013, in consultazione fino al 7 giugno 2013.]

⁷¹ [Cfr. prec. nota 25.]

⁷² [Da vari documenti acquisiti al fascicolo, come già illustrato, è emerso che l'iter di certificazione con il CIC per i pannolini prodotti da WIP aveva avuto inizio già nell'anno 2010, ben prima dell'adozione del documento tecnico DT 46.05 da parte di Certiquality (datato

90. In assenza di una disciplina generale, e attese le specifiche difficoltà tecniche connesse alla raccolta e al compostaggio del pannolino da parte degli impianti di cui danno conto le risultanze istruttorie, non può ritenersi sufficiente quale fonte di validazione della procedura seguita la predisposizione di una norma tecnica *ad hoc*.

91. Peraltro, non risulta che il Consorzio abbia effettuato alcuna indagine preliminare con le imprese associate circa il possibile ritiro e trattamento dei pannolini da parte delle stesse. Al contrario, le risultanze dimostrano che successivamente all'immissione in commercio sono sorti numerosi problemi per il ritiro e il trattamento del pannolino prodotto da WIP da parte degli impianti di compostaggio effettivamente preposti alla realizzazione del processo di rivalorizzazione dei rifiuti, nonostante l'attestazione di compostabilità rilasciata dal CIC.

92. Diversi impianti di compostaggio e società di raccolta rifiuti, infatti, hanno manifestato le proprie perplessità alla società e al Consorzio, alcuni, chiedendo chiarimenti in merito alla compostabilità del pannolino, altri rifiutando *tout court* di trattare il prodotto nelle proprie strutture, altri ancora preoccupandosi di diffondere comunicati nei quali informavano i consumatori della circostanza per cui, al contrario di quanto indicato in alcune comunicazioni commerciali, in nessun caso i pannolini potevano essere gettati congiuntamente alla frazione organica o umida dei rifiuti urbani.

93. A tale riguardo, riveste rilevanza che la certificazione di compostabilità dei pannolini "Naturaè" riguardo al c.d. "fine vita" del pannolino, sia stata tradotta nei *claims* pubblicitari diffusi da WIP sul proprio sito *internet* e attraverso la confezione del prodotto, quale possibilità per il pannolino di essere smaltito nei siti di compostaggio, e, quindi, a monte, come frazione organica dei rifiuti in quanto "i pannolini prodotti da WIP SpA, grazie all'ottenimento del Certificato di compostabilità possono essere assimilati alla frazione umida dei rifiuti".

94. Anche relativamente a tale profilo, va rilevata l'incongruenza dell'asserzione ambientale proposta rispetto al dato normativo. La nozione fornita nell'ordinamento nazionale dall'articolo 183, comma 1 lett. d), del d.lgs. n. 152/2006, definisce i rifiuti organici come i "rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato", ed è da considerarsi esaustiva, non lasciando quindi spazio alla possibilità di qualificare come rifiuto organico qualsiasi altra tipologia di rifiuti diversa da quelle elencate.

95. L'assimilabilità del pannolino alla frazione organica dei rifiuti era pertanto preclusa, non solo a monte dalla mancanza di un ancoraggio normativo nell'ordinamento nazionale, ma anche in termini pratici, ad esclusione di poche e limitate zone geografiche in cui erano in atto alcune sperimentazioni *ad hoc*, dal fatto che le società di raccolta e gli impianti di compostaggio non accettavano il pannolino quale rifiuto da trattare nelle proprie strutture.

96. Al contrario, le uniche informazioni fornite in termini di "suggerimenti per la raccolta differenziata" del pannolino, in base a cui si dovrebbe procedere a "rimuovere le alette di chiusura e gettarle nel rifiuto indifferenziato" e a "gettare il pannolino in un sacchetto di bio-film o direttamente nella frazione organica dei rifiuti, se approvato dal vostro Comune", nonché l'avvertenza per cui "il pannolino NON è compostabile nella compostiera domestica" sono relegate, in caratteri ridotti, nella sezione laterale del *packaging* e risultano del tutto insufficienti, per contenuto, collocazione ed enfasi grafica, a trasmettere correttamente al consumatore l'informazione circa la reale portata delle caratteristiche ambientali del prodotto offerto dal professionista.

97. In particolare, tali informazioni risultano del tutto inidonee a circoscrivere l'ampio e generale affidamento che i messaggi veicolano ai consumatori, ovvero di potersi comportare nella fase di fine vita del pannolino in maniera assai diversa da quanto farebbero utilizzando un pannolino monouso tradizionale.

98. Analogamente, risulta non fondata normativamente la qualificazione del *compost* risultante dal compostaggio del pannolino WIP quale "compost di qualità", in quanto l'articolo 183, comma 1 lett. ee), del medesimo d.lgs. n. 152/2006, esclude che il *compost* di qualità possa derivare da altro se non da rifiuti organici, quale precedentemente definiti.

99. Pertanto, l'attribuita caratteristica di compostabilità del pannolino, anche in relazione al rilascio del marchio "Compostabile CIC", risulta non veritiera e quindi ingannevole ai sensi dell'articolo 21, comma 1 lett. b), del Codice del Consumo.

100. Gli elementi acquisiti non confermano neppure la veridicità dell'attribuzione al pannolino "Naturaè" della collegata caratteristica di biodegradabilità, evidenziata sulla confezione dello stesso, e declinata come "100% biodegradabile" sul sito *internet* della società.

101. In primo luogo, gli elementi raccolti e le stesse allegazioni di parte evidenziano che tale caratteristica vantata da WIP è fatta discendere dalla compostabilità del prodotto e non da diverse ed ulteriori indagini condotte o commissionate dal professionista.

102. In merito a questo aspetto poi si osserva, da un lato, che non esiste una definizione univoca in sede scientifica di biodegradabilità, dal momento che trattasi di un processo cui sono sottoposti naturalmente tutti i materiali in un arco di tempo più o meno lungo, dall'altro che le normative vigenti non consentono di individuare con certezza una nozione di biodegradabilità cui fare riferimento in sede di comunicazioni commerciali.

103. In assenza di un parametro scientifico o normativo univoco, come già osservato, per alcune categorie di materiali può essere utilizzato il concetto di velocità di biodegradazione, che coincide con il tempo di compostabilità

previsto in un processo di compostaggio industriale, i cui parametri sono dettati a livello europeo dalle norme più volte citate (EN 13432 per gli imballaggi e EN 14995 per gli altri manufatti plastici). Per attestare la biodegradabilità dei pannolini tale via indiretta sarebbe tuttavia preclusa, dal momento che le norme in questione, come visto, non sono riferibili a tale categoria merceologica.

104. Ciò premesso, con specifico riguardo alla biodegradabilità del pannolino "Naturaè", va evidenziato che le risultanze istruttorie attestano la presenza, come in tutti i prodotti della stessa categoria, di poliacrilato di sodio (SAP),⁷³ per una percentuale circa pari al 15% delle componenti del pannolino.

105. Nel corso del procedimento le Parti hanno rappresentato una posizione molto diversa relativamente alla presenza nel pannolino di tale componente. In particolare, per la società WIP e per il CIC, tale presenza nelle percentuali richiamate non impedirebbe al prodotto di rispettare i parametri tecnici previsti dalla norma UNI EN 13432 pur pensati per una categoria merceologica diversa quale gli imballaggi (tra di essi, segnatamente, la conversione metabolica del materiale compostabile in anidride carbonica, con livello di accettazione pari al 90% da raggiungere entro sei mesi), e l'attribuzione della certificazione di compostabilità da parte del CIC starebbe proprio a segnalare l'avvenuto superamento da parte dei pannolini "Naturaè" delle prove di disintegrità.

106. Al contrario, per la società segnalante, la presenza di tale elemento costituirebbe un impedimento assoluto di tale possibilità. Infatti, analisi tecniche commissionate dal segnalante ad una società terza⁷⁴ dimostrerebbero la circostanza contraria, ovvero il mancato superamento da parte del prodotto delle prove di disintegrità su scala reale rispetto ai requisiti tecnici normati dalla UNI EN 13432.

107. Al riguardo, si osserva che la spendita della caratteristica "biodegradabile" e in particolare "100% biodegradabile" non potrebbe comunque farsi discendere automaticamente dalla caratteristica di compostabilità, in quanto in linea generale le stesse norme tecniche prevedono una soglia inferiore di conversione metabolica del materiale di partenza, pari al 90%. Nel caso di specie, peraltro, come più volte indicato, tali norme non potevano comunque applicarsi.

108. Inoltre, se pur fosse vero, come sostenuto da WIP e dal CIC, che la presenza del SAP non impedisce al prodotto nel suo complesso di compostarsi nelle modalità citate, nondimeno questo risultato deriverebbe dal processo di compostaggio e dal rispetto di precisi standard tecnici (ovvero, disintegrazione nelle percentuali e nei tempi prescritti dalle norme europee) e non certamente dalla completa biodegradabilità a monte dei materiali di partenza. La caratteristica di biodegradabilità del prodotto non risulta quindi provata.

109. Pertanto, in assenza di studi ed indagini *ad hoc*, tale caratteristica non poteva essere vantata. Anzi l'unico studio citato da WIP a sostegno delle proprie affermazioni ambientali, disponibile sul sito *internet* della società, dichiara che il pannolino è composto per il 75% da materiali rinnovabili e compostabili⁷⁵.

110. In via generale si ribadisce che le risultanze istruttorie mostrano chiaramente come la società e il Consorzio, pur consapevoli dell'esistenza di difficoltà notevoli sia dal punto di vista della mancata copertura normativa sia dal punto di vista dell'esistenza di problemi pratici sollevati dagli operatori di settore, abbiano, da un lato speso, e dall'altro avallato, l'utilizzo di locuzioni relative al pannolino "Naturaè" volte ad enfatizzare caratteristiche di compostabilità e biodegradabilità del prodotto idonee a suggerire una completa e assoluta compatibilità ambientale che lo stesso, anche a prescindere dalla sua composizione chimica, nei termini vantati non possedeva.

111. Al contrario, in presenza di un elemento di forte innovatività nella materia *de quo* e stante la delicatezza dei temi trattati, nonché comunque in presenza di elementi chimici quale il SAP nel pannolino - che, a detta delle stesse Parti, rappresenta l'elemento di maggiore criticità rispetto alle qualità ambientali dello stesso -, la società avrebbe dovuto improntare le proprie comunicazioni commerciali ad uno spirito di massima prudenza, compiendo in una fase preliminare alla diffusione di messaggi pubblicitari quali quelli attenzionati tutti gli *step* necessari a trasmettere ai consumatori informazioni chiare, veritiere e verificabili e non idonee a influenzarne negativamente e imprudentemente i comportamenti in fase di smaltimento dei rifiuti.

112. Anche il Consorzio, in presenza dei medesimi elementi di novità e in piena consapevolezza delle criticità esistenti, nonché in funzione della propria esperienza e ruolo di rilievo nel settore, avrebbe dovuto rilasciare la citata attestazione volontaria di compostabilità dei manufatti quantomeno dopo aver verificato il necessario risvolto pratico della certificazione, proprio in relazione ai comportamenti degli operatori di settore che rappresenta, ovvero verificando l'effettiva accettazione dei prodotti *de quo* nelle strutture preposte.

113. Inoltre, come poi spontaneamente posto in essere nel corso del procedimento, avrebbe dovuto almeno cautelativamente attivarsi ed indurre le società che ottenessero una certificazione volontaria di compostabilità per prodotti diversi dagli imballaggi ad utilizzare con estrema cautela le comunicazioni commerciali relative al "fine vita" del materiale, soprattutto in territori laddove le criticità con gli impianti fossero più rilevanti, imponendo alle stesse di utilizzare il marchio "Compostabile CIC" solo in abbinamento ad informazioni idonee a circoscrivere nei confronti degli acquirenti del prodotto l'effettivo contenuto e i limiti di estensione del marchio medesimo.

⁷³ [Il SAP, come già osservato, è un polimero di origine petrolchimica che serve a garantire assorbenza.]

⁷⁴ [Cfr. prec. nota 64.]

⁷⁵ [Cfr. prec. para 49.]

ii. quantificazione della riduzione delle emissioni di CO2 e dei costi di smaltimento per gli enti locali

114. Gli ulteriori messaggi pubblicitari diffusi della società WIP nei quali si effettua una precisa quantificazione, da un lato, delle minori emissioni nocive derivanti dalla produzione dei pannolini "Naturaè" rispetto ai pannolini tradizionali ("40% emissioni di CO2 rispetto ai pannolini convenzionali"), e, dall'altro, del vantaggio in termini di riduzione dei costi che enti locali e famiglie possono ottenere nella fase di smaltimento dei rifiuti ("un risparmio di circa il 40%"), alla luce delle risultanze istruttorie non risultano suffragati da idonea documentazione né, *tout court*, attendibili.

115. Con riguardo ai messaggi inerenti la presunta riduzione delle emissioni nocive, in primo luogo, il vantato risparmio di emissioni di CO2 del 40% è stato calcolato non su dati di vendita del prodotto del professionista, ma prendendo a riferimento l'intero volume di mercato dei pannolini a livello nazionale (cfr. precedente par. 58).

116. In secondo luogo, lo studio intitolato "*Sintesi rapporto tecnico Analisi del ciclo di vita (LCA) di biopannolini prodotti da WIP*" citato dalla società quale base dei dati riportati nei propri *claim*⁷⁶, non prende in considerazione tutte le fasi di vita del pannolino ma al contrario esclude dall'analisi le fasi di distribuzione, uso e smaltimento dello stesso, portando a conclusioni parziali e non confrontabili – al contrario di quanto fatto dalla società nei *claim* in questione – con i dati di emissioni di CO2 per i pannolini tradizionali disponibili in letteratura⁷⁷, i quali includono anche i dati relativi al "fine vita" del pannolino.

117. Anche con riferimento alla prospettata quantificazione dei risparmi economici per i Comuni e per le famiglie, infine, i calcoli effettuati da WIP e presentati sul proprio sito *internet* dipendono esclusivamente dalla possibilità di effettuare un confronto tra i costi di smaltimento come "rifiuto indifferenziato" dei pannolini tradizionali e i minori costi derivanti dall'asserita possibilità di smaltimento come "rifiuto organico" del pannolino prodotto da WIP, possibilità circa la quale si è già avuto modo di rappresentare l'infondatezza non solo giuridica ma anche pratica. Le risultanze raccolte evidenziano infatti che la raccolta congiunta era ritenuta non praticabile, che occorreva uno specifico codice CER per la classificazione del rifiuto, e che erano in essere solo alcuni progetti sperimentali con specifici impianti di compostaggio e enti locali. Il *claim* in considerazione risulta quindi del pari non veritiero e ingannevole, almeno in quanto utilizzato in termini assoluti.

Conclusioni

118. Dall'insieme delle considerazioni svolte consegue la scorrettezza della campagna pubblicitaria in contestazione incentrata sul *claim* "biodegradabile compostabile" (e sui collegati *claim* "i pannolini prodotti da WIP S.p.A., grazie all'ottenimento del Certificato di compostabilità possono essere assimilati alla frazione umida dei rifiuti", "meno 40% emissioni di CO2 rispetto ai pannolini convenzionali" e "riduzione dei costi sociali di smaltimento del 40%"), che appaiono del tutto inappropriati a descrivere in modo corretto e non equivoco le reali caratteristiche ambientali del pannolino per l'infanzia "Naturaè".

119. Tali affermazioni, infatti, appaiono inidonee a descrivere correttamente l'effettivo contenuto, la reale natura e i limiti geografici e pratici delle qualità di eco-compatibilità del pannolino, perché lasciano intendere ai consumatori, contrariamente al vero, che il prodotto reclamizzato abbia una caratteristica di completa compatibilità ambientale che invero non gli appartiene.

120. Le informazioni diffuse inducono altresì il consumatore a ritenere, contrariamente al vero, di poter assumere comportamenti maggiormente compatibili con l'ambiente nella fase di smaltimento del prodotto (conferimento nei rifiuti organici e recupero del prodotto come *compost*), differenti rispetto a quelli che terrebbe utilizzando dei pannolini monouso tradizionali (conferimento nei rifiuti indifferenziati), potendo per tal via indurlo a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

121. Al contrario, laddove particolari caratteristiche ecologiche di un prodotto siano connotabili come relative e non assolute, ovvero valide solamente in alcune parti del territorio nazionale e non in altre in funzione di specifiche iniziative assunte in ambito locale, le società produttrici dovrebbero adeguatamente trasmettere tale informazione ai consumatori, per consentirgli di compiere scelte di consumo del tutto consapevoli.

122. In conclusione, quindi, le modalità con cui la società Wellness Innovation Project ha rappresentato le caratteristiche di eco-compatibilità dei pannolini "Naturaè" e cercato di differenziare il proprio prodotto da quelli concorrenti facendo leva sulla crescente attenzione del consumatore alle tematiche ambientali, spendendo a tal fine anche la certificazione "*Compostabile CIC*" rilasciata dal Consorzio Italiano Compostatori, appaiono scorrette ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *b*) del codice del Consumo.

123. Non si riscontra, pertanto, nella pratica commerciale contestata, la "*diligenza professionale*" di cui all'articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, vale a dire quel "*normale grado della specifica competenza e attenzione*" che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *h*), del Codice, ragionevolmente un consumatore può attendersi da operatori del settore di riferimento.

⁷⁶ [Cfr. prec. nota 44.]

⁷⁷ [Cfr. prec. nota 46.]

124. In particolare, il rispetto della diligenza professionale per coloro che intendano promuovere i propri prodotti mettendo in evidenza specifiche caratteristiche ambientali, attesa la specifica e delicata tematica trattata e l'assoluta rilevanza della stessa per i consumatori, impone agli stessi di comunicare informazioni e risultati in modo veritiero e non equivoco.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

125. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, **l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.**

126. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

127. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame che l'ingannevolezza dei messaggi ha riguardato caratteristiche essenziali del prodotto, quali in particolare le sue caratteristiche di compatibilità ambientale.

128. Nel caso di Wellness Innovation Project si tiene poi conto delle dimensioni dell'impresa - che ha registrato un fatturato pari a circa 2.098.000 euro, e perdite per circa 2.400 euro ed è attualmente posta in stato di scioglimento e liquidazione -, e della limitata penetrazione e ampiezza della pratica in ragione della ridotta commercializzazione del pannolino.

129. Con riguardo alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere, attraverso il *packaging* del pannolino, nel periodo compreso tra marzo 2012 e almeno febbraio 2013, mentre a mezzo *internet* la diffusione dei messaggi pubblicitari in oggetto è proseguita, almeno per quanto concerne il sito *www.ecowip.it*, dal marzo 2012 fino alla data di adozione del presente provvedimento.

130. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Wellness Innovation Project S.p.A. nella misura di 15.000 € (quindicimila euro).

131. In considerazione, nel caso di specie, della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Wellness Innovation Project S.p.A. nella misura di 10.000 € (diecimila euro).

132. Nel caso del Consorzio Italiano Compostatori, si tiene conto delle dimensioni economiche dell'impresa, che ha realizzato un fatturato pari a circa 973.000 euro, registrando perdite per circa 1.600 euro, e della diffusione e durata della pratica.

133. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Consorzio Italiano Compostatori nella misura di 15.000 € (quindicimila euro).

134. In considerazione, nel caso di specie, della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile **al Consorzio Italiano Compostatori nella misura di 10.000 € (diecimila euro).**

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta degli articoli, 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la non veritiera rappresentazione delle caratteristiche ambientali del prodotto reclamizzato, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto;

RITENUTO infine, ai sensi dell'articolo 27, comma 10, del Codice del Consumo, che l'Autorità è chiamata ad assegnare all'operatore pubblicitario un termine per procedere all'adeguamento delle confezioni di prodotto che riportano messaggi ritenuti ingannevoli;

DELIBERA

a) **che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Wellness Innovation Project S.p.A. e dal Consorzio Italiano Compostatori costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi articoli, 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;**

b) di irrogare alla società Wellness Innovation Project S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro);

c) di irrogare al Consorzio Italiano Compostatori una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro);

d) **che i professionisti comunichino all'Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).**

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al decreto legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

ASSEGNA

alla società Wellness Innovation Project S.p.A. il termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 10, del Codice del Consumo, per il necessario adeguamento della confezione di vendita dei pannolini a marchio "Naturaè".

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-*quinqüiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella